

2.4 I soggetti realizzatori

Il Ministero della transizione ecologica, con successivo decreto direttoriale, potrà eventualmente identificare soggetti di cui avvalersi sia per il supporto tecnico scientifico per la definizione del piano di monitoraggio di cui al punto 2 e per le attività di coordinamento scientifico a supporto della sua attuazione sia per avviare le procedure di acquisizione della strumentazione e dei servizi ad essa associati, di cui al punto 2.3, ai sensi della normativa vigente.

3. Indicatori

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi del Sub-Investimento oggetto della presente direttiva, è predisposto un sistema di raccolta di dati sui seguenti indicatori, distinta per ciascun Parco nazionale ed area marina protetta:

superficie di area protetta oggetto del monitoraggio avanzato;

percentuale di aree protette nazionali coinvolte nel piano di monitoraggio.

4. Tempi di attuazione

La predisposizione e la stipula degli accordi di programma e/o atti convenzionali con i soggetti realizzatori di cui al punto 2.4 è prevista entro il T2 2023.

La predisposizione e l'avvio delle procedure di acquisizione della fornitura e dei servizi ad essa associati è prevista entro il T4 2023.

L'avvio delle attività di monitoraggio è previsto entro il T1 2024.

5. Aspetti trasversali

5.1 «Do No Significant Harm» (DNSH) - Non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di «non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali». Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del «Do No Significant Harm» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852.

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (*Green Deal* europeo).

In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo: alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);

all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;

all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;

all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;

alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli *habitat* e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

La conformità con il principio del DNSH è stata illustrata per l'investimento «Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette» già in sede di predisposizione del PNRR, tramite le schede di auto-valutazione standardizzate (Orientamenti tecnici sull'applicazione

del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza).

In particolare, al Sub-Investimento 3.2 a) «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e *habitat* e cambiamento climatico» è stato associato a un rischio limitato di danno ambientale. Pertanto, si applicano i requisiti minimi per il rispetto del principio DNSH (cd. Regime 2), così come previsto dalla «Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente», di cui alla circolare n. 32 MEF RGS – prot. 309464 del 30 dicembre 2021 e suoi successivi aggiornamenti.

Il Ministero della transizione ecologica assicura il rispetto dei suddetti requisiti minimi fino al completamento della realizzazione degli interventi e, a tal fine, esplicita gli elementi essenziali necessari nei decreti di finanziamento e negli specifici documenti tecnici di gara.

Gli enti parco nazionali e le aree marine protette sono altresì tenuti a rispettare il principio del DNSH (*Do No Significant Harm*) ossia non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali.

5.2 Quota SUD

Per il Sub-Investimento 3.2 a) «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e *habitat* e cambiamento climatico» di cui alla presente direttiva, non si prevede un vincolo di destinazione delle risorse per il sud, in quanto si tratta di investimenti a favore di tutto il sistema delle aree protette nazionali.

Il piano di monitoraggio per lo studio delle pressioni e delle minacce e degli effetti dei cambiamenti climatici su specie e *habitat* ha carattere unitario e nazionale, secondo un obiettivo di coordinamento e di omogeneizzazione dei metodi di raccolta e di elaborazione dati su tutto il territorio delle aree protette nazionali.

Data la caratteristica territoriale di suddette aree protette, è tuttavia garantita la prevalenza di superficie beneficiaria dalla misura per le aree del sud.

5.3 Principio «Pari opportunità»

Non applicabile

5.4 Notifica UE aiuti di Stato

Non applicabile

22A06474

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 settembre 2022.

Riduzioni o sgravi contributivi per l'assunzione di persone cui sia stata riconosciuta protezione internazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;



Visto l'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che prevede l'erogazione di un contributo a riduzione o a sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e per un periodo massimo di trentasei mesi, a favore delle cooperative sociali che assumono persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali è stata riconosciuta lo *status* di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante: «Disciplina delle cooperative sociali»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modificazioni, recante: «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante: «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale»;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 2017, n. 46, recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

Richiamato il comma 109 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione del contributo ivi previsto;

Rilevata la necessità di emanare le disposizioni applicative e procedurali necessarie all'erogazione del contributo previsto dall'art. 1, comma 109 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel rispetto del limite di spesa stabilito e delle risorse disponibili;

Accertato che nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è iscritto il capitolo 4363 - Missione 25 «Politiche previdenziali» - Programma 25.3 «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali» - Azione 7 «Agevolazioni

contributive, sotto contribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione», denominato «Sgravi contributivi», il cui piano gestionale 22 reca la seguente declaratoria: «Sgravi contributivi alle cooperative sociali per lavoratori neoassunti»;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce i criteri di assegnazione del contributo in favore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 che assumono persone alle quali è stato riconosciuto lo *status* di protezione internazionale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni dei predetti soggetti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.

3. L'agevolazione di cui al comma 2 è applicata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in favore delle cooperative sociali per le nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali è stato riconosciuto lo *status* di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016.

4. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Art. 2.

Modalità operative

1. Ai fini dell'ammissione al beneficio, le persone alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale devono produrre alle cooperative sociali presso le quali vi è stata l'assunzione nell'anno 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato copia del certificato attestante lo *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, a seguito della decisione positiva sulla domanda di riconoscimento, ovvero, qualora già in possesso, copia del permesso di soggiorno attestante il possesso di una delle due forme di protezione internazionale riconosciute.

2. Il beneficio di cui all'art. 1 del presente decreto è riconosciuto in base all'ordine cronologico di invio all'INPS, da parte delle cooperative sociali, delle domande volte al riconoscimento dell'agevolazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. Al fine di assicurare il monitoraggio sull'attuazione della misura, entro il 31 maggio 2023, l'INPS trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle cooperative sociali che hanno fatto richiesta del contributo ed il relativo ammontare riconosciuto, corredato dal relativo elenco dei titolari di protezione internazionale, assunti nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2018.



Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. La spesa relativa al beneficio di cui all'art. 1 del presente decreto graverà, entro il limite massimo di 500.000 euro, sulle risorse già trasferite a tal fine all'INPS dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul capitolo 4363/P.G. 22 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero. All'esaurimento delle risorse non verranno riconosciute ulteriori agevolazioni, salvo eventuale integrazione delle risorse, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il limite massimo complessivo previsto per il triennio 2018, 2019, 2020 pari a 1,5 milioni di euro, ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Salvo quanto disposto dal comma 1, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività indicate dal presente decreto nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2022

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
ORLANDO

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

*Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2739*

22A06587

DECRETO 30 settembre 2022.

**Disposizioni in merito al Fondo vittime amianto. Rifi-
naziamento esteso alle annualità 2021 e 2022. Modifiche con-
cernenti le autorità di sistema portuale.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» ed in particolare l'art. 1, comma 278, secondo cui «È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi. Il fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 ottobre 2016, recante «Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l'esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257»;

Visto l'art. 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, che ha previsto quale titolo legittimante il riconoscimento delle prestazioni del predetto fondo anche il verbale di conciliazione giudiziale;

Visto l'art. 33-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha esteso l'operatività del fondo anche per le annualità 2019 e 2020, con contestuale corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l'art. 4, comma 6-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che, nell'estendere l'operatività del fondo per le annualità 2021 e 2022, con un dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle predette risorse anche alle autorità di sistema portuale soccombenti in sentenza esecutive, o comunque parti debentrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le procedure e le modalità di erogazione, per gli anni 2021-2022, delle prestazioni a carico del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le

